



# COMUNE DI LONGANO

REGIONE MOLISE

PROVINCIA DI ISERNIA

GEMELLATO CON LA CITTA' DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA

C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00089890946 – Tel-Fax 0865-57135

**COPIA**

**DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**SERVIZIO TECNICO**

**N. 21 DEL 26-01-2018**

**OGGETTO:** IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO SACCHI N.U. E SCOPE DI BAMBOO. –DITTA ISSAN DI MICHELE TESTA. CIG: Z5221E3F4C

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- PREMESSO che si rende necessario ed urgente provvedere all'acquisto sacchi e scope per N.U.;
- VISTO il nuovo Regolamento Comunale per l'esecuzione in economia di beni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 14/06/2014;
  - VISTO l'art. 11 del predetto Regolamento che individua i beni acquistabili in economia ;
  - VISTO l'art. 12, comma d) del Regolamento che consente l'acquisto di beni in economia nelle ipotesi di urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali e cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
  - VISTO l'art. 15 del Regolamento che stabilisce le modalità di affidamento di forniture di beni in economia di importo IVA esclusa di importo inferiore ad € 40.000,00;
- VISTO l'art. 13 del Regolamento che disciplina l'acquisto di servizi in economia in materia autonoma, facendo riferimento alle convenzioni CONSIP, escludendo dalla disciplina i servizi non compresi nelle convenzioni CONSIP SpA e nei bandi di gara pubblicati dalla CONSIP SpA. e l'esecuzione di servizi speciali, intendendo per tali quei servizi che, per la loro tipologia e peculiarità sono offerti solo da imprese altamente specializzate;
- VISTO l'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che "I contratti stipulati in violazione all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP s.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa";

PRESO ATTO:

  - che l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, dispone che: "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano il parametro prezzo – qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi;
  - che l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 26 della legge n. 488/1999 pone, peraltro, una specifica deroga a favore delle amministrazioni locali di più modeste dimensioni, prevedendo che: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ed ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti";
  - VISTO l'art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296, che dispone che le amministrazioni statali centrali e periferiche per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 11, comma 5, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4/4/2002, n. 101;
  - VISTO il comma 502 dell'art. 1, della legge di 28/12/2015 n. 208, che, modificando l'art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296 prevede la soglia minima di 1000,00 euro per l'obbligo di acquisto di beni e servizi facendo ricorso al mercato elettronico;
- VISTO l'art. 23, comma 5, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- VISTO il comma 501 dell'art. 1, della legge di 28/12/2015 n. 208, che, modificando l'art. 23-ter, comma 3, del Decreto Legge 24/6/2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11/8/2014, n. 114, stabilisce che anche i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro;
- VISTA l'offerta della Ditta ISSAN di Michele Testa con sede in Isernia in Via Sanniti, 6 palazzo D C.F. TSTMHL41T06E335W e P.IVA 00036760940, presente sul mercato elettronico della P.A., richiesta per le vie brevi, la offre l'importo di € 1,73 oltre IVA;
- CONSIDERATO congruo il prezzo praticato;
- ACCERTATA la regolarità contributiva del fornitore;
- ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell'Area-Unità Organizzativa II, adottato ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n.

267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

- DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento;
  - DATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile per carenza di idoneo personale adibito al settore di appartenenza da destinare all'incarico;
- VISTA la legge 26 dicembre 1999, n. 488;
- VISTO l'art. 1, comma 629 lett. b) della legge 25/12/2014, n. 190 (split payment);
  - VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
  - VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 ed il DPR 207/2010;
  - VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012;
  - VISTO il Regolamento Comunale per l'Esecuzione in Economia di Lavori, Beni e Servizi;
  - VISTO il Vigente Statuto Comunale;
  - VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il documento di regolarità contributiva, richiesto d'ufficio con scadenza 19.02.2018;  
RITENUTO provvedere all'impegno;

#### **DETERMINA**

- per le motivazioni espresse in narrativa;
  - di impegnare come in effetti impegna l'importo di **€ 500,00** per l'acquisto, secondo necessità, di sacchi e scope per N.U. da effettuarsi presso ditta ISSAN di Michele Testa, con sede in Isernia in Via Sanniti, 6 palazzo D C.F. TSTMHL41T06E335W e P.IVA 00036760940, presente sul mercato elettronico della P.A., con imputazione all' int. n. 1.09.05.02-00 cap. n. 1738, del Bilancio 2018 in corso di approvazione;
    - di liquidare e pagare a ricevimento delle fatture le somme risultante a debito;
  - di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato davanti al TAR entro 60 giorni e che, in alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- di pubblicare la presente all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per la durata di 15 giorni;
- di pubblicare, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, Sezione Amministrazione Trasparente, come stabilito dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
F.TO GEOM. DI CICCIO GAETANO

**SERVIZI FINANZIARI:**

In relazione al disposto di cui all'art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Longano li 26-01-2018

**IL RESPONSABILE**  
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
F.TO CETRONE BERNARDO

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Longano li 26-01-2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
GEOM. DI CICCIO GAETANO